TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 8

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 3 e 4; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 5 e 15; R. decreto 6 luglio 1922, n. 1040

Le leggi sono inserite nella raccolta ufficiale appena siano munite del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, e prima dell'apertura della sessione legislativa immediatamente successiva a quella in cui furono votate. I decreti Reali sono trasmessi a cura del Guardasigilli alla Corte dei conti per la registrazione, e vengono inseriti appena che siano registrati. Agli effetti dell'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, della avvenuta inserzione delle leggi e dei decreti e' dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito. Salva autorizzazione del Ministro, e' vietato rendere comunque di pubblica ragione i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L'obbligo della pubblica affissione di un esemplare di ogni legge o decreto in tutti i capoluoghi dei Comuni del Regno, e' soppresso.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-8-legge-23-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

giugno-1854-n-1731-articoli-3-e-4-regolamento-28-novembre/versione/0